

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

Come noto, in data 20 marzo 2010, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (di seguito il "Decreto") il quale ha recepito, nell'ordinamento italiano, la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Il Decreto, avente l'obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società ed in particolare l'esercizio, anche transfrontaliero, del diritto di voto, contiene un riordino della disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione dei titoli azionari nonché una serie di modifiche – al codice civile ed al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) – sui meccanismi di funzionamento delle assemblee degli emittenti quotati tra le quali rilevano, in particolare, i) contenuto ed i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ii) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze, iii) l'informativa pre-assembleare, iv) le deleghe di voto, v) l'introduzione della c.d. "record date", ai fini della individuazione dei soggetti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea.

Le nuove disposizioni legislative, alcune delle quali rendono necessari e/o opportuni interventi di adeguamento dello Statuto Sociale, si applicano con diversa decorrenza.

In particolare, le norme in materia di gestione accentrata e dematerializzazione sono entrate in vigore a far data dal 20 marzo 2010, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 7 del Decreto, mentre quelle strettamente correlate ai diritti ed alle prerogative degli azionisti si applicheranno alle assemblee convocate con avviso pubblicato dopo il 31

ottobre 2010; per le assemblee convocate con avviso pubblicato entro tale data continueranno invece ad avere efficacia le disposizioni attualmente in vigore.

Si rileva, peraltro, che il quadro normativo delineato dal Decreto, ai fini di una puntuale applicazione, necessita di essere completato ed integrato da regolamenti e disposizioni di attuazione, per l'adozione dei quali è stato previsto il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto medesimo.

Per quanto precede, le modifiche proposte relativamente agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 27 rispondono, essenzialmente, ad esigenze di mero adeguamento alle disposizioni legislative che disciplinano i) la legittimazione all'intervento in assemblea, ii) i termini e le modalità di convocazione dell'assemblea, iii) la rappresentanza in assemblea e le deleghe di voto, iv) il ripristino del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la convocazione dell'assemblea annuale di bilancio, nonché v) i termini di deposito delle liste per l'elezione delle cariche sociali.

Altre modificazioni che vengono sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, non connesse al recepimento del Decreto, concernono:

- nell'ambito dell'articolo 19, una più puntuale specificazione dei sistemi utilizzabili per l'intervento a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- nell'ambito dell'articolo 21, il conferimento, al Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto consentito dall'articolo 2365, comma 2 del codice civile, della facoltà di apportare modifiche statutarie per ragioni di adeguamento a disposizioni normative di volta in volta in vigore.

Inoltre, nel quadro di una rivisitazione organica ed espositiva dello Statuto Sociale, si è colta l'occasione – come illustrato nel prosieguo della relazione – per effettuare ulteriori marginali adeguamenti ad alcuni dei summenzionati articoli, attraverso il trasferimento e/o la compattazione degli argomenti dai medesimi disciplinati.

Premesso quanto sopra, si riportano di seguito gli articoli statutari oggetto di modifica nel testo vigente ed in quello proposto, corredati dalle relative note di commento.

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto nel testo vigente ed in quello proposto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 10 – Intervento e rappresentanza in Assemblea.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p>	<p>Art. 10 – Intervento e rappresentanza in Assemblea.</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.</p> <p>Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto in all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.</p>

Relativamente **all'articolo 10**, al fine di allineare la previsione statutaria alla nuova disciplina sulle modalità e i termini per l'intervento alle assemblee, introdotta dalla c.d. "record date", si propone di inserire - in sostituzione di quello attuale - un nuovo comma 1 attraverso una formulazione generica e maggiormente rispondente, anche sotto il profilo lessicale, alla normativa in vigore.

Infatti, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, introdotto dall'articolo 2 del Decreto, per la partecipazione alle assemblee, le comunicazioni in favore dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno effettuate dagli intermediari sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le relative comunicazioni dovranno pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data

dell'assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito, nell'emanando regolamento, dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

Infine, per le riferite finalità di rivisitazione organizzativa ed espositiva dello Statuto, si propone di spostare, all'articolo 13, il comma 2 sulla rappresentanza assembleare.

<p>Art. 11 – Convocazione.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia – in via ordinaria – almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Art. 11 – Convocazione.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria è convocata –in via ordinaria– almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, entro</p> <p>Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.</p>
---	--

In merito all'**articolo 11**, si propone una riformulazione della possibilità, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, di convocare l'Assemblea ordinaria annuale, oltre che nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, anche entro quello di 180

giorni, così come previsto dall'articolo 3, comma 23 del Decreto che ha modificato, in tal senso, l'art. 154-ter, comma 1 del TUF.

Ulteriore variazione proposta con l'inserimento degli ultimi 2 commi riguarda, in linea con quanto previsto dall'articolo 2369, comma 1 del codice civile (modificato dall'articolo 1, comma 4 del Decreto), il conferimento, al Consiglio di Amministrazione, della facoltà di indire le assemblee degli Azionisti anche in unica convocazione. Ciò comporta che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni plurime o a quello dell'unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, espressa indicazione nell'avviso di convocazione.

<p>Art. 12 – Avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima, seconda e, in caso di Assemblea Straordinaria, eventuale terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.</p>	<p>Art. 12 – Avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, in prima, seconda e, in caso di Assemblea Straordinaria, eventuale terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, nonché tutte le altre informazioni richieste dalla vigente normativa.</p> <p>Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.</p>
--	---

La modifica all'**articolo 12** consiste – sostanzialmente – in una integrazione dell'attuale formulazione statutaria, prevedendo un generico richiamo alle informazioni che, per agevolare il diritto di intervento e di partecipazione alle assemblee, dovranno essere inserite negli avvisi di convocazione, così come previsto dall'articolo 125-bis del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 6 del Decreto.

Le abrogazioni proposte rispondono, invece, ad esigenze di mero coordinamento con la previsione introdotta all'articolo 11, in merito alla possibilità di ricorso ad un'unica convocazione assembleare.

<p>Art. 13 – Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 16, e per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 27.</p>	<p>Art. 13 – Assemblea ordinaria.</p> <p>Rappresentanza in Assemblea.</p> <p>L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 16, e per la nomina del Collegio Sindacale, che dovrà essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 27.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, ai sensi della vigente normativa.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.</p> <p>La notifica elettronica della delega deve essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero di apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>La Società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha</p>
--	--

	effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.
--	--

Relativamente all'**articolo 13** si ritiene opportuno concentrare nell'ambito dello stesso la disciplina sulla rappresentanza assembleare prevedendo, preliminarmente, l'abrogazione dei primi 3 commi l'oggetto dei quali – opportunamente aggiornato - viene ricondotto nel successivo articolo 14.

Conseguentemente, si propone di introdurre, con i commi 1 e 2, le clausole statutarie fino ad oggi contenute nell'articolo 10 - come anticipato sopra - nonché di regolamentare, con l'inserimento degli ultimi due commi, le novità che, sull'argomento, sono state introdotte dall'articolo 3, comma 11 del Decreto e specificatamente normate dall'articolo 135-novies, comma 6 (relativo alla notifica elettronica della delega) e dall'articolo 135-undecies del TUF (relativo al rappresentante designato dalla società al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno).

Nello specifico, il proposto nuovo comma 3 prevede che la notifica elettronica della delega, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet aziendale o mediante utilizzo di apposito indirizzo di posta elettronica, potrà essere effettuata secondo modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione delle assemblee.

Relativamente al comma 4, si propone di inserire una clausola in virtù della quale la Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) valuterà di volta in volta se designare, per ciascuna Assemblea, un rappresentante al quale i soci abbiano il diritto di conferire una delega con istruzioni di voto.

<p>Art. 14 – Assemblea Straordinaria.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre, in seconda e in terza convocazione, con la</p>	<p>Art. 14 – Assemblea Straordinaria. Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre, in seconda e in terza convocazione, con la</p>
---	---

<p>partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p>partecipazione di tanti azionisti che rispettivamente rappresentino più del terzo e più del quinto del capitale stesso.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge. si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con le maggioranze previste dalla vigente normativa.</p> <p>Le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere effettuate secondo quanto previsto, rispettivamente, all'art. 16 e all'art. 27 del presente Statuto.</p>
---	--

In linea con quanto precisato nelle note di commento che precedono, si propone di ricondurre all'**articolo 14** la disciplina dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee ricorrendo, peraltro, ad un generico richiamo alle disposizioni dettate dalla vigente normativa anche in caso di unica convocazione assembleare.

<p>Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.</p>	<p>Art. 15 – Presidenza dell'Assemblea.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti i soggetti partecipanti aventi diritto di voto o i loro rappresentanti di azionisti.</p>
--	--

<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.</p>	<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.</p> <p>Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.</p>
---	---

In merito all'**articolo 15** si propone un mero adeguamento lessicale utilizzando l'espressione "soggetti partecipanti aventi diritto di voto" anzichè "azionisti", in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto.

<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale.</p>	<p>Art. 16 - Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione: dell'avvenuto deposito dovrà essere data tempestiva notizia, da parte della società, su un quotidiano a diffusione nazionale. nei</p>
--	--

<p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea.</p> <p>La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di</p>	<p>termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata con almeno due giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme con la documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'Assemblea nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di</p>
---	--

<p>Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a</p>	<p>Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da i soci dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a</p>
--	--

<p>mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>	<p>mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>L'Assemblea dei soci delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.</p> <p>Le remunerazioni per i titolari delle degli amministratori investiti di particolari cariche sociali vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>
---	---

Le modifiche all'**articolo 16** sottendono, preliminarmente, all'esigenza di allineare il comma 3 al nuovo termine per il deposito delle liste dei candidati all'elezione degli organi sociali, optando per una clausola statutaria di mero rinvio alla normativa in vigore; in particolare,

l'articolo 147-ter del TUF, come novellato dall'articolo 3, comma 21 del Decreto, ha elevato da 15 a 25 giorni precedenti quello dell'assemblea in prima o unica convocazione il predetto termine.

Con l'occasione, viene altresì riformulato l'ultimo periodo del comma 3 atteso che l'informativa relativa alla presentazione delle liste dei candidati è ora disciplinata dalla vigente normativa.

Infine, viene adeguato il comma 6 (relativo al termine entro il quale gli azionisti devono dimostrare la titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste dei candidati), attraverso un generico e diretto richiamo alle modalità ed ai termini legislativamente previsti. In merito, l'articolo 147-ter, comma 1-bis del TUF, prevede che le certificazioni attestanti la titolarità delle quote possano essere prodotte anche successivamente al deposito delle liste, purchè entro il termine della loro pubblicazione.

<p>Art. 19 – Riunioni del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.</p> <p>Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo.</p>	<p>Art. 19 – Riunioni del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.</p> <p>Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.</p> <p>E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. teleconferenza o televideoconferenza.</p>
--	--

<p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: <ol style="list-style-type: none"> 1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; 2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <ul style="list-style-type: none"> - la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. 	<p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate, comunque: <ol style="list-style-type: none"> 1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; 2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; <ul style="list-style-type: none"> - la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
---	---

La modifica proposta relativamente al comma 4 dell'articolo 19 risponde alla finalità di consentire, ampliando la formulazione letterale della disposizione statutaria vigente, ai componenti del Consiglio di partecipare ai lavori della seduta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento anche in teleconferenza oltre che in collegamento audiovisivo.

<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e Straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con</p>	<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con</p>
--	--

<p>periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p>	<p>periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì, deliberare, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>

Come evidenziato al precedente paragrafo "1. Motivazioni" della relazione, relativamente all'**articolo 21**, in conformità all'articolo 2365, comma 2 codice civile, si ritiene opportuno

attribuire, alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il potere di procedere ad adeguamenti dello Statuto per finalità di mero recepimento di disposizioni normative.

Il conferimento di tale facoltà consente, alla luce dell'incessante evolversi della normativa comunitaria e nazionale, soprattutto in tema di diritto societario, di garantire un aggiornamento delle previsioni statutarie in termini più economici e più celeri di quelli inevitabilmente richiesti in caso di convocazione delle assemblee degli azionisti.

<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini prescritti dalla normativa in vigore.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto</p>	<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto</p>
---	--

<p>parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.</p>	<p>parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra gli iscritti nell'apposito registro dei i revisori contabili legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di controllo revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.</p>
---	---

<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più</p>	<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più</p>
--	---

<p>anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p>	<p>anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p>
--	--

Come per l'articolo 16, anche per il comma 10 dell'**articolo 27** si rende necessario un allineamento alla mutata disciplina del termine di deposito delle liste dei candidati optando per una formulazione generica di rinvio a quanto normativamente statuito in merito. Un ulteriore adeguamento meramente formale si rende poi necessario per recepire le definizioni in materia di revisione legale introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente

deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della “Relazione illustrativa degli Amministratori” e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 e 27 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 10 – Intervento in Assemblea.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art. 11 – Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

Art. 12 – Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché tutte le altre informazioni

richieste dalla vigente normativa.

Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Art. 13 - Rappresentanza in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, ai sensi della vigente normativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

La notifica elettronica della delega deve essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero di apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.

Art. 14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

L'Assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con le maggioranze previste dalla vigente normativa.

Le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere effettuate secondo quanto previsto, rispettivamente, all'art. 16 e all'art. 27 del presente Statuto.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra i soggetti partecipanti aventi diritto di voto o i loro rappresentanti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e

determinare il modo della votazione.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più

presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 19 – Riunioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno.

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate, comunque:

- 1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;*
- 2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione,*

nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì, deliberare, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di

amministratore.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a)attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero*
- b)attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche,*

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c)funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente Dott. Riccardo Formica ed all'Amministratore Delegato Rag. Enrico Arona, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione con facoltà di accettare e di introdurre nella stessa le eventuali modificazioni e precisazioni che si dovessero rendere necessarie al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Torino, 6 ottobre 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Formica)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di adeguamento degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento dell'Assemblea anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione alcune modifiche al Regolamento dell'Assemblea (il "Regolamento") in relazione alle previsioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, che recepisce la Direttiva 2007/36/CE in tema di diritti degli azionisti di società quotate.

Con l'occasione vengono proposti, altresì, aggiornamenti meramente formali per recepire le definizioni in materia di revisione legale introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché alcune modifiche funzionali a disciplinare in modo più puntuale i lavori assembleari.

Nel prosieguo della Relazione si riportano gli articoli del Regolamento oggetto di adeguamento nel testo vigente ed in quello proposto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>2. Diritto di intervento, presenza ed assistenza in assemblea</p> <p>2.1 Possono intervenire alle assemblee i soci ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti che presentino idonea certificazione in conformità alla normativa vigente.</p> <p>2.2 Possono presenziare all'assemblea i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì presenziare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.</p>	<p>2. Diritto di intervento, presenza ed assistenza in assemblea</p> <p>2.1 Possono intervenire alle assemblee i soci ed i titolari di diritti di voto o i loro rappresentanti che presentino idonea certificazione in conformità alla normativa vigente coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla vigente normativa, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento.</p> <p>2.2 Possono presenziare all'assemblea i dirigenti della società, il revisore legale ovvero e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di della revisione contabile del bilancio legale dei conti, nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo. Possono altresì presenziare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.</p>

<p>2.3 Il Presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diverse deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente può altresì consentire a studenti di materie giuridiche ed economiche di essere presenti ai lavori assembleari, previa richiesta del proprio docente e salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.</p>	<p>2.3 Il Presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diverse deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente può altresì consentire a studenti di materie giuridiche ed economiche di essere presenti ai lavori assembleari, previa richiesta del proprio docente e salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.</p>
<p>3 Verifica della legittimazione ed accesso all'assemblea</p> <p>3.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere o presenziare alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.</p> <p>3.2 Per accedere alla sala dell'assemblea l'avente diritto deve qualificarsi e consegnare - ove richiesto - al personale incaricato la propria certificazione e ritirare il documento di partecipazione.</p> <p>3.3 La persona che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della certificazione indicato al punto 2.1 o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.</p> <p>3.4 L'avente diritto al voto non può rilasciare che una sola delega e, se partecipa all'assemblea, non può contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti.</p> <p>3.5 Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i</p>	<p>3 Verifica della legittimazione ed accesso all'assemblea</p> <p>3.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere o presenziare alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dalla società con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.</p> <p>3.2 Per accedere alla sala dell'assemblea l'avente diritto deve qualificarsi e consegnare ove richiesto al presso il personale incaricato la propria certificazione e ritirare il documento di partecipazione.</p> <p>3.3 La persona che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione. e sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della certificazione indicato dal soggetto in favore del quale sia stata inviata all'emittente la comunicazione di cui al punto 2.1 o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.</p> <p>Se conferita in via elettronica, essa deve rispondere ai requisiti prescritti dalla disciplina vigente.</p> <p>3.4 L'avente diritto al voto non può rilasciare che una sola delega e, se partecipa all'assemblea, non può contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti.</p> <p>3.5 Il committente o l'intermediario Il promotore, inteso come il soggetto o i soggetti che</p>

<p>rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione e comunque in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.</p> <p>3.6 Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso nella sala nella quale si svolge l'assemblea ed il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal Presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati all'interno della sala.</p> <p>3.7 E' vietato introdurre nella sala dell'assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.</p>	<p>congiuntamente promuovono la sollecitazione, che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione e comunque in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.</p> <p>3.65 Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso nella sala nella quale si svolge l'assemblea ed il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal Presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati all'interno della sala.</p> <p>3.76 E' vietato introdurre nella sala dell'assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.</p>
<p>4 Costituzione dell'assemblea, presidenza ed apertura dei lavori</p> <p>4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea ed alla nomina del Presidente viene assunta dal Consigliere presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto Presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente avente diritto di voto.</p> <p>4.2 Nelle assemblee dei possessori di azioni di risparmio e degli obbligazionisti la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in mancanza il Presidente viene eletto dall'assemblea con le modalità previste nel comma che precede.</p> <p>4.3 Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio o, quando richiesto dalle vigenti disposizioni ovvero ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche</p>	<p>4 Costituzione dell'assemblea, presidenza ed apertura dei lavori</p> <p>4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea ed alla nomina del Presidente viene assunta dal Consigliere presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto Presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente avente diritto di voto.</p> <p>4.2 Nelle assemblee dei possessori di azioni di risparmio e degli obbligazionisti la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in mancanza il Presidente viene eletto dall'assemblea con le modalità previste nel comma che precede.</p> <p>4.3 Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio o, quando richiesto dalle vigenti disposizioni ovvero ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche</p>

<p>non soci.</p> <p>4.4 Il Presidente, per lo svolgimento dei lavori assembleari, può richiedere l'assistenza degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti della società di revisione, dei dipendenti della società e/o delle società controllate e collegate nonché di esperti appositamente invitati.</p> <p>4.5 I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società.</p> <p>4.6 I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.</p> <p>Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse anche attraverso il sito internet della società.</p> <p>4.7 Il Presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni rappresentate ed accerta che l'assemblea sia regolarmente costituita.</p> <p>4.8 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea o per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ne dà comunicazione agli intervenuti con facoltà di rinviare l'apertura della riunione per non più di due ore prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.</p> <p>4.9 Accertata la regolare costituzione, il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.</p> <p>4.10 Coloro che abbandonano l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono darne comunicazione al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze.</p>	<p>non soci.</p> <p>4.4 Il Presidente, per lo svolgimento dei lavori assembleari, può richiedere l'assistenza degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale o dei rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico della revisione legale dei conti, dei dipendenti della società e/o delle società controllate e collegate nonché di esperti appositamente invitati.</p> <p>4.5 I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società.</p> <p>4.6 I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.</p> <p>Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse anche attraverso il sito internet della società.</p> <p>4.7 Il Presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni rappresentate ed accerta che l'assemblea sia regolarmente costituita.</p> <p>4.8 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea o per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ne dà comunicazione agli intervenuti con facoltà di rinviare l'apertura della riunione per non più di due ore prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.</p> <p>4.9 Accertata la regolare costituzione, il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.</p> <p>4.10 Coloro che abbandonano l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono darne comunicazione al personale incaricato per l'aggiornamento delle presenze.</p>
<p>6 Discussione assembleare e poteri del Presidente</p> <p>6.1 Il Presidente apre la discussione e la dirige dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine cronologico di prenotazione e</p>	<p>6 Discussione assembleare e poteri del Presidente</p> <p>6.1 Il Presidente apre la discussione e la dirige dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta secondo l'ordine cronologico di prenotazione e</p>

<p>assicurando il diritto agli interventi.</p> <p>6.2 Il Presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che l'interventore intende trattare.</p> <p>6.3 Ogni legittimato ad intervenire - previa declinazione delle proprie generalità e del numero dei voti rappresentati - ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte.</p> <p>6.4 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche - dandone comunicazione verbale ai presenti - al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.</p> <p>6.5 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne avuta la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato.</p> <p>6.6 Il Presidente toglie la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.</p> <p>6.7 Il Presidente toglie la parola in tutti i casi nei quali l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.</p> <p>6.8 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala</p>	<p>assicurando il diritto agli interventi.</p> <p>6.2 Il Presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che l'interventore si intende trattare.</p> <p>6.3 Ogni legittimato ad intervenire - previa declinazione delle proprie generalità e del numero dei voti rappresentati - ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte.</p> <p>6.4 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché delle domande pervenute prima dell'Assemblea e del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche - dandone comunicazione verbale ai presenti - al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prefissata scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.</p> <p>6.5 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne avuta la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato.</p> <p>6.6 Il Presidente toglie la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.</p> <p>6.7 Il Presidente toglie la parola in tutti i casi nei quali l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.</p> <p>6.8 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala</p>
---	--

<p>della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.</p>	<p>della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.</p>
<p>7 Sospensione e rinvio dell'assemblea</p> <p>7.1 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.</p> <p>7.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea adottato con la maggioranza prevista dall'art. 2374 del codice civile, rinvia l'assemblea, per una sola volta, a non oltre tre giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.</p>	<p>7 Sospensione e rinvio dell'assemblea</p> <p>7.1 I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.</p> <p>7.2 Il Presidente, su richiesta di tanti intervenuti che rappresentino con il consenso dell'assemblea adottato con la maggioranza quota di capitale prevista dall'art. 2374 del codice civile, rinvia l'assemblea, per una sola volta, a non oltre tre cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori</p>
<p>8 Risposte e chiusura della discussione</p> <p>8.1 Il Presidente o, su suo invito, chi lo assiste, risponde alle domande ed alle questioni poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.</p> <p>8.2 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno, nonché a domande concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute; - informazioni di estremo dettaglio che non possano rivestire alcun interesse per le determinazioni dell'assemblea e che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto; - informazioni "sensibili al mercato". <p>8.3 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.</p>	<p>8 Risposte e chiusura della discussione</p> <p>8.1 Il Presidente o, su suo invito, chi lo assiste, risponde alle domande pervenute prima dell'assemblea ed alle questioni a quelle poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.</p> <p>Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore.</p> <p>8.2 Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno, nonché a domande concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute; - informazioni di estremo dettaglio che non possano rivestire alcun interesse per le determinazioni dell'assemblea e che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto; - informazioni "sensibili al mercato". <p>8.3 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.</p>

<p>11 Verbale dell'assemblea ed allegati</p> <p>11.1 Il verbale riporta direttamente o in allegato quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia e comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sintesi della relazione del Presidente. - Il testo delle deliberazioni messe in votazione. - La sintesi degli interventi e delle risposte fornite. - L'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli. - L'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione. <p>11.2 Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.</p>	<p>11 Verbale dell'assemblea ed allegati</p> <p>11.1 Il verbale riporta direttamente o in allegato quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia e comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sintesi della relazione del Presidente. - Il testo delle deliberazioni messe in votazione. - La sintesi degli interventi e delle risposte fornite. - L'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa di coloro che si sono allontanati prima di una votazione, degli astenuti e dei contrari, o viceversa dei favorevoli. - L'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione. <p>11.2 Il Presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.</p>
--	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e delle proposte ivi contenute

DELIBERA

1. di approvare le proposte di modifica degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 del Regolamento di Assemblea
2. di conferire al Presidente Dott. Riccardo Formica ed all'Amministratore Delegato Rag. Enrico Arona, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per apportare alla presente delibera qualsiasi modifica di carattere formale che dovesse rendersi necessaria.

Torino, 6 ottobre 2010

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Formica)

Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di distribuzione di parte della riserva "utili a nuovo".

Signori Azionisti,

il consolidamento patrimoniale della Vostra Società - correlato al positivo andamento reddituale verificatosi nei precedenti esercizi ed ulteriormente rafforzatosi nel primo semestre del 2010, come si evince dai dati semestrali del Gruppo approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2010 e messi a disposizione degli Azionisti a partire dalla stessa data - consente di sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di distribuzione di una parte della riserva "utili a nuovo".

Ricordiamo che il patrimonio netto della Vostra società al 31 dicembre 2009 (rettificato per tenere conto dell'attuazione della delibera di destinazione dell'utile assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2010) è pari a 1.549 milioni di euro e risulta inclusivo di un importo rilevante, pari a 1.423 milioni di euro, relativo agli "utili a nuovo".

La corresponsione in esame si inquadra nell'ambito di una prassi societaria ormai consolidata nel corso degli anni, che prevede la distribuzione dei risultati reddituali in due distinti periodi dell'anno.

La proposta che viene sottoposta alla Vostra approvazione consiste nella distribuzione di una parte della riserva "utili a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,14 per ciascuna delle azioni che risulteranno in circolazione alla data dell'Assemblea, escluse le azioni in portafoglio a quella data.

Le azioni aventi diritto agli utili risultano, ad oggi, pari a n. 84.817.274; tale numero di azioni potrà subire variazioni a seguito di acquisti e/o alienazioni di azioni proprie effettuate nel lasso temporale intercorrente tra la data odierna e

quella dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito alla distribuzione delle riserve. Qualora la consistenza delle azioni proprie rimanesse immutata fino alla data della citata Assemblea, l'importo da prelevare dalla riserva "utili a nuovo" ammonterebbe quindi a circa 11,9 milioni di euro.

Vi proponiamo di stabilire che la corresponsione delle riserve, tenuto conto del calendario approvato dalla Borsa Italiana S.p.A., avvenga il 2 dicembre 2010 e, pertanto, le azioni saranno quotate ex-distribuzione riserve dalla data del 29 novembre 2010.

Si precisa – anche ai fini fiscali per gli eventuali soggetti interessati - che la distribuzione delle riserve si intende a valere sugli utili di esercizio formati in data successiva al 31 dicembre 2007 (si evidenzia, peraltro, che la Società dispone anche di riserve formatesi con utili di esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 di importo superiore all'ammontare delle riserve delle quali si propone la distribuzione).

Alla luce di quanto sopra riportato Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

- preso atto della "Relazione del Consiglio d'Amministrazione" e delle proposte ivi contenute,
- preso atto delle disposizioni impartite dalla Borsa Italiana S.p.A. in merito alle date relative al pagamento degli utili

DELIBERA

1. di distribuire una parte della riserva "utili a nuovo" per un ammontare pari ad euro 0,14 per ciascuna delle azioni in circolazione alla data dell'Assemblea;
2. di porre in pagamento tale riserva con decorrenza dal 2 dicembre 2010 (e,

pertanto, le azioni saranno quotate ex-distribuzione riserve dalla data del 29 novembre 2010, contro stacco della cedola n. 33);

3. di conferire al Presidente ed all' Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l' esecuzione della presente deliberazione."

Torino, 6 ottobre 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Riccardo Formica)